



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE
NON RICOGNITORIO**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 10/10/2016)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Montenero di Bisaccia descritte nell'Allegato A) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Montenero di Bisaccia esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Sono equiparate alle concessioni soggette al canone le aree dei mercati in considerazione della efficacia dell'atto di concessione del suolo e dell'attività di impresa che si svolge su aree pubbliche allo scopo adeguate.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Montenero di Bisaccia per ciascun anno solare di durata dell'occupazione a cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria.

2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

4. Le tariffe del canone annuo sono quelle approvate dalla Giunta Comunale sulla base dell'Allegato A).

5. Le tariffe per gli anni successivi potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, **fermo restando l'applicazione dell'art. 63, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 446/1997 ed entro i limiti previsti dall'art. 93 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).**

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità entro il 31 marzo dell'anno in corso.

2. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per le occupazione definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

ART. 7 - GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione. Il Comune si

riserva di affidare ad un unico concessionario la gestione della Tosap e del canone non ricognitorio.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 9 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2016 deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO A)

1) Occupazioni relative a erogazioni dei pubblici servizi in regime di concessione amministrativa

SOTTOSUOLO

Concessione in uso del SOTTOSUOLO comunale mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche. Tariffa €/metro lineare;

SUOLO

Concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico. Tariffa €/metro quadrato;

Concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo. Tariffa €/cadauno;

Concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante Tralicci di elettrodotto Tariffa €/cadauno;

2) Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:

Occupazione con chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili. Tariffa €/metro quadrato;

Occupazione con chioschi, dehors, ecc. destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Tariffa €/metro quadrato;

Elementi di arredo in genere predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari. Tariffa €/metro lineare;

Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere ivi comprese le affissioni dirette:

- monofacciale. Tariffa €/metro lineare;

- bifacciale. Tariffa €/al metro lineare;

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 10.10.2016 con atto n. 35;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2016 al 06/12/2016.

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è in vigore il giorno: 10/10/2016.